

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2018 per il personale dell'Area medica ed è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e secondo gli 'Schemi standard' definiti con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25/2012.

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	27 maggio 2019
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Servizi agli utenti, il Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL FP, CISL FP, UIL PA, FIALP/CISAL, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR e FP CIDA</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL FP, CISL FP, UIL PA, ANMI FEMEPA, FLEPAR e FP CIDA</p>
Soggetti destinatari	Personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/2009 del 21/07/2010
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Il contratto si articola:</p> <p>a) costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei medici, ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;</p> <p>b) le modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio, con specifico riferimento alla retribuzione di posizione, al sistema indennitario, alla retribuzione di risultato. Seguono le norme relative alle prestazioni di lavoro straordinario e alle disposizioni finali attinenti alla</p>

		suddetta sezione; c) allegati che riportano le misure della indennità di posizione fissa, variabile e di specificità del personale dell'area medica, nonché le maggiorazioni percentuali per incarico quinquennale del personale medico II fascia.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento, dell'Organo di controllo interno.	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</i>
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</i>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con Determinazione Presidenziale n. 24 del 13 marzo 2018, relativamente agli anni 2018-2020, aggiornato con Determinazione Presidenziale n.164 del 12/12/2018.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la Determinazione Presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019 "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2020".
	L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano della Performance e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	
Eventuali osservazioni		

Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell' art. 45 del d.lgs. n.165/2001, è definito dai contratti collettivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 40, commi 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 bis, comma 1.

Il comma 3 bis dell'art. 40 conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale medico degli enti pubblici non economici sono attualmente disciplinati dal contratto collettivo

nazionale di lavoro della dirigenza dell'area VI (Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il 21 luglio 2010.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 *bis*, del d.lgs. n.165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche *"non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"* nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001.

Alla luce del suesposto quadro normativo il CCNI, così come di seguito esplicitato, risulta conforme ai principi di riferimento.

Campo di applicazione (Articolo 1)

L'Ipotesi di contratto in esame si applica al personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli Enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/2009 del 21/07/2010 ed attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2018 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. n.165/2001.

Fondo per la retribuzione accessoria dei medici (Articolo 2)

L'articolo 2 individua il fondo per la retribuzione accessoria dei medici Inps costituito ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

La presente Ipotesi definisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'anno 2018. Le relative destinazioni del fondo sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.

Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio (Titolo III - Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Il Titolo III della presente ipotesi, rubricato " *Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio*", disciplina gli aspetti economici del rapporto di lavoro del personale dell'area medica in conformità a quanto previsto dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/01.

In particolare, gli articoli da 4 a 6 definiscono l'ammontare e le modalità di corresponsione del sistema indennitario composto dalla:

- Indennità di posizione fissa e variabile, di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della II fascia con incarico quinquennale.
- Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della I fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI.
- Indennità di coordinatore generale.

Le suddette indennità sono previste dai CCNL (in particolare dagli articoli 17, 18 e 21 del CCNL 14/04/1997 e dall'art. 8 del CCNL 21/07/2010) e, ai sensi dell'art. 80 del CCNL 01/08/2006, la rivalutazione dei relativi importi è demandata alla contrattazione integrativa di ente. Tali indennità rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità connessi alla peculiarità delle funzioni svolte dai medici previdenziali e necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente in materia.

Gli incarichi afferenti le suddette indennità sono conferiti a tempo determinato, sottoposti a verifica annuale e revocabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o inosservanza delle direttive impartite.

L'articolo 7 individua le modalità di erogazione della retribuzione di risultato dell'area medica come disciplinata dall'art. 21 del CCNL 14/04/1997, richiamato dall'art. 80, comma 1, lett. e), del CCNL 01/08/2006, garantendo sia la selettività della corresponsione e sia la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi (ex art. 40, comma 3 bis e art. 45, comma 2, del D.lgs. n.165/01). Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, i risultati sono valutati in base a parametri di quantità (grado di raggiungimento degli obiettivi per il 70% della retribuzione di risultato) e di qualità della prestazione svolta (per il 30% della retribuzione di risultato).

L'articolo 8 disciplina la verifica della performance ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

L'Amministrazione ha definito un sistema di valutazione del personale medico basato sia sull'apporto individuale, sia sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito della struttura (ex art. 45 del D.lgs. 165/01); la retribuzione di risultato è collegata a detto sistema di valutazione.

Nell'ambito di tale sistema sono previste verifiche trimestrali in ordine al grado di raggiungimento dei citati obiettivi. La retribuzione di risultato viene erogata sia sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie che in considerazione del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati.

L'articolo 9 del presente titolo è dedicato al lavoro straordinario, istituito previsto per i medici dall'art. 89, comma 5, del CCNL 2002 - 2005.

I relativi oneri sono a carico del fondo per la retribuzione accessoria e possono incidere su detto fondo nella misura massima dell'1%.

Si precisa che la materia in argomento, in conformità a quanto previsto dall'art. 80 del CCNL 1/8/2006, non è stata oggetto di contrattazione al tavolo sindacale in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed ordinamentale dell'Ente l'individuazione delle attività per le quali consentire il ricorso a ore di lavoro straordinario. Tuttavia si è ritenuto utile inserire tale argomento nel corpo dell'Ipotesi di contratto in esame al solo scopo di rendere il contratto integrativo una esaustiva fonte normativa in ordine agli istituti economici previsti per il personale dell'area medica.

Disposizioni finali (Articolo 10)

L'articolo in esame prevede che le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria, qualora a consuntivo risultassero non utilizzate, vadano ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.